



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Ansaldo - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.marcoansaldicommercialista.it

www.antonellabolla.it

9.1.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 9 GENNAIO 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- IRI: calcoli di convenienza per le imprese pag. 2
- Imprese “minori”: dal 2017 determinazione del reddito per cassa pag. 2
- Fatturazione elettronica: nuovo tracciato utilizzabile dal 9.1.17 pag. 3
- Diritto camerale: riduzione al 50% per il 2017 pag. 3
- Assegnazione beni ai soci: riaperta l’agevolazione pag. 3
- Rottamazione delle cartelle Equitalia pag. 4
- Canone tv: le novità per il 2017 pag. 4
- Legge di Bilancio 2017, ecobonus: gli interventi agevolabili pag. 5
- Macchinari, impianti e attrezzature: accesso ai contributi pag. 5
- Premi di produttività per l’anno 2017 pag. 6
- Sgravio contributivo del 50% per assunzione di ULTRA 50ENNI pag. 6
- Tasso di INTERESSE LEGALE pari allo 0,1% dal 2017 pag. 6
- INAIL: diminuiscono i premi dovuti all’istituto per l’anno 2017 pag. 7
- PREVIDENZA OBBLIGATORIA: le novità del 2017 pag. 7
- PEVIDENZA COMPLEMENTARE: le novità per il 2017 pag. 7
- DISOCCUPATI: arriva l’assegno di ricollocazione pag. 8
- Dimissioni on line: accesso alla procedura ai soli Consulenti lavoro pag. 9
- Licenziamento individuale o mansioni inferiori? Scelta al lavorat. pag. 9

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

IRI: CALCOLI DI CONVENIENZA PER LE IMPRESE

Dal 1° gennaio 2017, le **imprese individuali in contabilità ordinaria, le società di persone e le srl nel regime della trasparenza** possono scegliere una nuova modalità di tassazione sul reddito d'impresa: si tratta della cosiddetta IRI che permette di applicare l'aliquota "secca" del **24%** su tale reddito anziché le consuete aliquote progressive IRPEF (23%, 27%, 38%, 41%, 43%).

A prima vista risulterebbe subito evidente la **convenienza** insita nell'opzione in quanto le aliquote IRPEF sono di gran lunga superiori, considerato che solo il primo scaglione (redditi sino a 15.000 euro) è tassato con aliquota del 23%, ma per poter valutarne la convenienza risulta necessario fare degli appositi calcoli.

Infatti nel **calcolo di convenienza** incidono **vari fattori** tra cui:

- ➔ l'aliquota del 24% si applica solo sul **reddito d'impresa** al netto delle somme pagate al titolare (e cioè degli utili prelevati);
 - ➔ gli utili prelevati dall'impresa si sommano, come redditi d'impresa, agli altri eventuali redditi e scontano l'imposizione **progressiva ai fini IRPEF** in capo all'imprenditore;
 - ➔ le perdite in regime IRI possono essere riportate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi **senza vincoli di importo e di tempo** (non si applica la regola che devono essere riportate in cinque esercizi);
 - ➔ la presenza o meno di **altri redditi** oltre a quelli d'impresa (ad esempio, redditi di fabbricati o redditi diversi) incidono sul calcolo in quanto sono soggetti a tassazione IRPEF; pertanto, la loro presenza o meno influenza l'aliquota marginale applicabile;
 - ➔ la presenza o meno di **oneri deducibili e spese detraibili**, stando al dato letterale della norma e salvo una interpretazione ufficiale diversa, non dovrebbe impattare sul calcolo dell'IRI: in pratica, non dovrebbe essere possibile dedurre e detrarre alcun onere per cui se ci sono tali spese ed in presenza di solo reddito d'impresa soggetto a IRI, si potrebbe perdere il vantaggio di abbattere il reddito (in caso di oneri deducibili) o l'imposta (in caso di spese detraibili).
- In definitiva, prima di optare per la nuova IRI (si ricorda, tra l'altro, che l'opzione **vincola per 5 anni**) è opportuno valutare attentamente la propria situazione reddituale

IMPRESSE "MINORI": DAL 2017 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER CASSA

La legge di Bilancio del 2017 ha previsto l'introduzione del **regime di cassa** ai fini della tassazione dei redditi delle imprese minori assoggettate a contabilità semplificata.

Non è però del tutto abbandonata l'applicazione del **principio di competenza**. La determinazione del reddito di impresa dovrà, infatti, essere effettuata secondo un criterio misto, in parte di cassa ed in parte tenendo conto dei proventi e dei costi maturati nel corso dell'esercizio.

L'impresa che vuole continuare ad applicare la disciplina previgente deve esercitare l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVO TRACCIATO UTILIZZABILE DAL 9.1.17

Gli operatori che emettono fatture in formato elettronico possono avvalersi, dal 9 gennaio 2017, del **servizio gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate** che consente di generare e inviare i documenti al Sistema di Interscambio anche per la trasmissione a soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni.

A tal fine è previsto l’utilizzo esclusivo del tracciato XML nel nuovo formato “Fattura PA 1.2”.

Il formato XML, utilizzato per la formazione l’invio delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 9 gennaio 2017 potrà essere utilizzato anche per la **fatturazione elettronica tra privati**.

La novità è stata anticipata dall’Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa congiunto con l’Agenzia per l’Italia digitale che ha reso nota la pubblicazione delle indicazioni operative per l’adeguamento delle specifiche tecniche.

DIRITTO CAMERALE: RIDUZIONE AL 50% PER IL 2017

Con una nota del 15 novembre 2016, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni sull’applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Nel documento vengono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dal D.L. n. 90/2014, nonché le indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.

Viene stabilita la riduzione del 50% del diritto annuale dovuto dalle **imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese** o anche solo nel REA - Repertorio Economico Amministrativo (associazioni, fondazioni, comitati, etc.).

Il diritto camerale aveva subito una riduzione graduale già a partire dal 2015, essendo stato ridotto:

- del 35%, per l'anno 2015;
- del 40%, per l'anno 2016;
- del 50%, a decorrere dall'anno 2017.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI: RIAPERTA L’AGEVOLAZIONE

La legge di Bilancio 2017 riapre i termini per l’assegnazione o cessione agevolata di taluni beni ai soci: entro la nuova scadenza del **30 settembre 2017** i contribuenti potranno decidere di fruire delle agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione e cessione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

Dopo i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle società di persone in contabilità semplificata, l’opportunità è diventata ancora più appetibile per una platea più ampia di potenziali soggetti interessati.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA

La definizione agevolata dei ruoli disciplinata dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 riguarda i carichi affidati al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016**.

L'effetto giuridico di affidamento all'agente della riscossione si produce con la consegna del ruolo stesso. Pertanto, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, D.M. n. 321/1999, non potranno formare oggetto di definizione agevolata i ruoli trasmessi all'agente della riscossione tra il 16 dicembre e l'ultimo giorno dell'anno, poiché questi ultimi si considerano consegnati al 10 gennaio 2017.

Per poter beneficiare dell'agevolazione è necessaria la trasmissione di **un'istanza a Equitalia entro il 31 marzo 2017**, alla quale segue la comunicazione di accettazione, contenente il dettaglio delle somme da versare, entro il 31 maggio 2017.

Il pagamento andrà eseguito in un massimo di **cinque rate**, scadenti a luglio, settembre, novembre del 2017 e aprile, settembre del 2018.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della **cancellazione delle sanzioni**, comprese quelle contributive, **nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive** dovute sui contributi previdenziali.

CANONE TV: LE NOVITÀ PER IL 2017

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la **Circolare 45/E** esplicativa delle regole di determinazione del canone tv dovuto per le varie casistiche a decorrere **dal 2017**.

Ciò perché con Legge di **Stabilità 2016** è stata introdotta la **presunzione** per cui nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di **energia elettrica** nel luogo in cui un soggetto ha la sua **residenza anagrafica** si presume la detenzione di un **apparecchio televisivo**, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone.

Il pagamento del **canone** avviene in **dieci rate mensili**, addebitate sulle **fatture emesse** dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla **scadenza delle rate**; le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da **gennaio ad ottobre**.

Per **l'anno 2017**, la Legge di bilancio 2017 ha fissato a **90 euro** complessivi l'importo del **canone di abbonamento** alla televisione per uso privato.

La Circolare pone l'individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili che avviene tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza che è desumibile:

- direttamente dai contratti della tipologia "**clienti residenti**";
- dai contratti della tipologia "**altri clienti domestici**";

Nell'ipotesi in cui per un medesimo **codice fiscale** la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più **forniture**, anche in seguito all'allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato solo su una fornitura.

LEGGE DI BILANCIO 2017, ECOBONUS: GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

La legge di Bilancio è intervenuta sul **bonus fiscale per il risparmio energetico, ecobonus**, apportando diversi elementi di novità.

Da un lato la detrazione è stata prorogata **fino al 31 dicembre 2017** (fino al 31 dicembre 2021 per i condomini), dall'altro è stata **innalzata la misura dell'agevolazione per determinati interventi "qualificati"**.

Per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, **l'agevolazione sarà pari al 65%** e potrà essere fruita fino al 31 dicembre 2017.

Con riferimento agli interventi su parti comuni di **edifici condominiali**, il bonus resterà valido fino al 31 dicembre 2021 e sarà elevato al:

- ⇒ **70%** se gli interventi riguardano più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- ⇒ **75%** se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. del 26 giugno 2015.

Nessuna modifica ha invece interessato gli interventi agevolabili. Nello specifico, l'ecobonus potrà essere fruito per:

- ✓ interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- ✓ interventi sugli involucri degli edifici;
- ✓ l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- ✓ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (inclusi quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili);
- ✓ l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari.

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE: ACCESSO AI CONTRIBUTI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017, il decreto 22 dicembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale ha stabilito che a partire dal giorno **2 gennaio 2017**, è riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a **finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese**.

I contributi sono concessi nella misura del **2,75% annuo**, secondo le modalità fissate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si aspetta un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico con cui saranno definiti i termini di apertura dello sportello e lo schema della domanda di agevolazione, al fine di consentire la presentazione delle domande.

Le piccole e medie imprese utilizzando interessate alla presentazione delle domande lo potranno effettuare utilizzando esclusivamente il modulo disponibile nella sezione «Beni strumentali - Sabatini» del sito internet del Ministero **www.mise.gov.it**.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2017

In tema di premi di produttività la legge di Bilancio 2017 rafforza il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello e incentiva maggiormente il ricorso agli strumenti di welfare aziendale.

Rispetto alla legge di Stabilità 2016, la manovra finanziaria aumenta da 50.000 a **80.000 il limite di reddito di lavoro subordinato** e da 2.000 a **3.000 euro il valore annuo complessivo dei premi di risultato** (4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Rimane, invece, ferma al **10 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva di IRPEF** ed addizionali.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER ASSUNZIONE DI ULTRACINQUANTENNI

I datori di lavoro privati che stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un soggetto di età pari o superiore a cinquant'anni disoccupato da almeno 12 mesi, possono beneficiare di uno sgravio contributivo in misura pari al 50% dei **contributi dovuti ad INPS ed INAIL**, entro il tetto massimo di 4.030 Euro annui.

La durata massima dell'agevolazione è di 18 mesi dalla data di assunzione, se il contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto è stipulato a **tempo determinato**, il periodo massimo è di 12 mesi, ma in caso di successiva trasformazione a tempo determinato la riduzione contributiva si estende fino al diciottesimo mese.

Le aziende beneficiano dell'agevolazione sotto forma di conguaglio attraverso le **denunce contributive mensili**, senza possibilità di cumulo con altri incentivi di natura economica o contributiva incompatibili con quello in questione.

TASSO DI INTERESSE LEGALE PARI ALLO 0,1% DAL 2017

E' stato reso noto il tasso d'interesse legale aggiornato che andrà applicato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in caso di pagamento tardivo dei contributi.

A comunicarlo l'INPS con la circolare n. 231 del 2016.

L'INPS, con la circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, comunica i dati aggiornati relativamente al tasso d'interesse legale da utilizzare per la determinazione degli interessi da applicare in caso di pagamento tardivo dei contributi.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,1%: esso si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017.

INAIL: DIMINUISCONO I PREMI DOVUTI ALL'ISTITUTO PER L'ANNO 2017

Per il 2017 la riduzione tariffaria INAIL sarà pari al 16,48%. E' quanto ha stabilito il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, facendo seguito alla determinazione del Presidente dell'INAIL concernente la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la fissazione degli indici di gravità medi per il 2017.

Con il decreto del 9 novembre 2016, pubblicato il 27 dicembre 2016 nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale del Ministero del lavoro, è stata determinata l'aliquota per il 2017 di riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per il 2017 la riduzione tariffaria sarà pari al 16,48%.

In applicazione della riduzione dei premi, introdotta dalla legge di Bilancio 2014, le percentuali di riduzione tariffaria applicate finora dall'INAIL sono state del 14,17% per il 2014, del 15,38% per il 2015 e del 16,61% per il 2016.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA: LE NOVITÀ DEL 2017

Tra le novità in materia di previdenza obbligatoria che interessano il 2017 quella che merita adeguata citazione è l'Ape (**anticipo dell'accesso alla pensione**) che diventerà operativo dal 1° maggio 2017.

L'obiettivo è quello di fornire soluzione alle esigenze di "flessibilità in uscita" dei lavoratori nelle tre diverse sembianze **dell'Ape volontaria** (soluzione di "libero arbitrio" previdenziale), **dell'Ape social** (strumento di tutela delle categorie disagiate) e **dell'Ape imprese** (strumento di ristrutturazione aziendale).

Le **ricongiunzioni** diventano poi gratuite e entrano in vigore le misure previste come "sostegno" ai redditi da pensione (quattordicesima e no tax area per i pensionati).

Tra le altre misure previste nella Legge di Stabilità che entrano in vigore nel 2017 vi è poi quella relativa alle partite **Iva non-ordiniste** per cui l'aliquota contributiva della gestione separata Inps scende al 25% (più lo 0,72% per prestazioni assistenziali).

La riduzione è di 2 punti rispetto al 2016 (l'attuale aliquota è del 27 per cento), di 7 punti per il 2017 e di ben 8 punti a partire dal 2018 (secondo la normativa attuale, infatti, l'aliquota sarebbe aumentata al 32 per cento nel 2017 e al 33% dal 2018).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE NOVITÀ PER IL 2017

Partendo dalle misure previste in Legge di Bilancio, va evidenziato in primo luogo come in stretta simbiosi con l'Ape **debutta anche la RITA, Rendita integrativa temporanea anticipata**, erogabile dalle forme pensionistiche integrative.

Potranno accedervi i lavoratori, che cesseranno dal rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia individuati come potenziali beneficiari del prestito previdenziale "volontario" o "aziendale" ed in possesso della specifica certificazione Inps, vale a dire il "bollino" che dovrà essere richiesto e rilasciato dall'Ente di previdenza obbligatoria.

Dal punto di vista fiscale la Rita è assimilata alle ordinarie prestazioni (aliquota quindi del 15 per cento con riduzione dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9) e non ai riscatti (che sarebbero soggetti ad aliquota del 23 per cento).

Di notevole interesse poi l'ampliamento delle **agevolazioni dei premi di produttività** che se confluiscono in forme di previdenza complementare godono di un ampliamento dei limiti di deducibilità.

Per stimolare il sostegno degli investitori previdenziali alla economia reale viene introdotta ancora la categoria degli **"investimenti qualificati"** in cui i **fondi pensione** potranno destinare fino al 5 per cento del proprio patrimonio beneficiando dell'esenzione sui redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e diversi) derivanti da tali investimenti a condizione che li detengano per almeno cinque anni.

DISOCCUPATI: ARRIVA L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Il 2017 vede il debutto dell'assegno di ricollocazione, un nuovo strumento di politica attiva veicolato dall'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive e del Lavoro - ANPAL e finalizzato a **migliorare l'occupabilità dei soggetti disoccupati**.

Introdotta dal Jobs Act, l'assegno non consiste in una somma di danaro, ma in un **voucher da spendere presso i Centri per l'impiego o presso gli altri operatori autorizzati** per ottenere un servizio personalizzato di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. A gestire l'assegno di ricollocazione sarà l'ANPAL, alla quale il soggetto disoccupato potrà volontariamente richiederlo.

MISURA DELL'ASSEGNO

L'assegno di ricollocazione sarà il seguente:

- da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato);
- da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi;
- da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (questi ultimi previsti solo nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

A CHI VIENE VERSATO

L'assegno viene concretamente erogato agli enti che hanno fornito il servizio di assistenza alla ricollocazione, ma solo se il disoccupato trova un nuovo lavoro:

- ✓ con contratto a tempo indeterminato;
- ✓ con contratto di apprendistato;
- ✓ con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi, ridotti a tre nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
- ✓ contratto in part time (almeno pari al 50%).

ENTI EROGATORI

I soggetti presso i quali può essere fruito l'assegno di ricollocazione sono:

- i Centri per l'impiego;
- le Agenzie per il lavoro accreditate ai servizi per il lavoro;
- la Fondazione dei Consulenti del Lavoro.

PROGRAMMA PER LA RICERCA ATTIVA DI LAVORO

Una volta selezionato l'Ente erogatore, entro il citato termine di due mesi, il disoccupato concorda un primo incontro con l'Ente stesso con il quale l'interessato elabora e sottoscrive un programma intensivo di ricerca attiva del lavoro.

Il programma include:

- l'assegnazione di un tutor
- l'attivazione diretta e personale del disoccupato nella ricerca di lavoro
- l'elaborazione di un percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione
- la programmazione di periodici incontri di verifica
- l'analisi e la ricerca di opportunità occupazionali.

DIMISSIONI ON LINE: ACCESSO ALLA PROCEDURA RISERVATO AI SOLI CONSULENTI LAVORO

In risposta all'interpello n. 24 del 2016, proposto dalla Confimi Industria, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro ha ribadito che **soltanto i Consulenti del lavoro sono autorizzati ad effettuare la procedura telematica di trasmissione delle dimissioni** e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro. Nessuna estensione dunque di tale abilitazione ai professionisti indicati dalla legge n. 12/1979.

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, con l'interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, ha espresso il proprio parere riguardo l'ampliamento dei soggetti abilitati a trasmettere per via telematica le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato.

Il decreto correttivo del Jobs Act infatti ha esteso tale possibilità ai Consulenti del lavoro.

Ad avviso del Ministero, stante il tenore letterale della norma, che fa espresso riferimento ai Consulenti del lavoro, non è possibile estendere, in via interpretativa, ad altri professionisti o ad altri soggetti indicati dalla L. n. 12/1979 la competenza a trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE O MANSIONI INFERIORI? LA SCELTA SPETTA AL LAVORATORE

Con la sentenza n. 26467 la Corte di Cassazione interviene a chiarire che, in caso di licenziamento individuale, il datore di lavoro, oltre a valutare l'impossibilità di mantenere in servizio il lavoratore, deve prospettare a quest'ultimo l'eventuale possibilità di mantenerlo in forza adibendolo però a mansioni inferiori.

Soltanto il lavoratore può decidere di non accettare tale prospettiva.

Di fronte alla necessità di procedere ad un licenziamento individuale, la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori deve sempre essere proposta in alternativa al licenziamento: spetta al lavoratore decidere se accettare o rifiutare tale prospettiva.

A questa conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26467 del 21 dicembre 2016.